

STUDIO LEGALE - AVV. GIUSEPPE GENNARO
Via La Farina n. 13/a - 90141 PALERMO - Tel. 091 / 34.08.33

1
URGENTE

GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

ATTO DI CITAZIONE

25 LUG. 2016

in opposizione a precetto con contestuale istanza di sospensione

Per la signora **Rizzuto Maria**, nata a Palermo il 25/04/1949 (c. f. RZZ MRA 49D65 G273P), residente in Misilmeri (PA), nella C.da Padellara n. 18, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Giuseppe La Farina n. 13/a presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro, (c. f. GNN GPP 57D20 G510T), che la rappresenta e difende per mandato reso in calce all'originale dell'atto di precetto notificato in data 8/07/2016, il quale ai fini delle comunicazioni inerenti al presente procedimento dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c.: giuseppe.gennaro@pec.avvocatitermini.it oppure al seguente numero di fax 091303789,

COPIA

(opponente)

CONTRO

il **Comune di Misilmeri**, in persona del Suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via La Farina n. 3 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Vaccaro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato reso in calce all'atto di precetto del 18.05.2016 notificato in data 8 luglio 2016.


(opposto)

In data 8 luglio 2016 è stato notificato alla signora Rizzuto Maria, ad istanza del Comune di Misilmeri, atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di €. 1.150,57, quale mancato pagamento di canoni, eccedenze, accessori ed interessi di mora per fornitura acqua all'utenza n. 3507.

Con il presente atto la signora Rizzuto Maria

PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE

ex art. 615 e segg. c.p.c., al menzionato atto di precetto, di cui si chiede



annullamento, poiché posto in essere in difetto dei presupposti di legge, ed a tal fine

C I T A

il **Comune di Misilmeri**, in persona del Suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica, in Misilmeri, nella Piazza Comitato 1860 n. 26 ed elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via La Farina n. 3, presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Vaccaro,

a comparire

innanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese, all'udienza che lo stesso terrà il giorno **28 novembre 2016**, ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute siti in Termini Imerese (PA), nella Piazza Europa n. 6 con invito a costituirsi nei modi, termini e nelle forme stabilite dall'art. 319 c.p.c., dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, e con avvertimento che, non comparendo, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le domande che saranno formulate nel prosieguo del presente atto, per la cui intelligenza si premette:

FATTO E DIRITTO

In via pregiudiziale si eccepisce l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto.

Preliminarmente si evidenzia che l'odierna opponente non ha mai ricevuto il titolo su cui si fonda l'atto di precetto.

Nell'atto di precetto viene riferito che *"con ingiunzione di pagamento n. 906, emessa in data 29/07/2013, notificata in data 13/08/2013, il Comune di Misilmeri - Area Servizi Tributarî ingiungeva alla Sig.ra Rizzuto Maria, di pagare il corrispettivo di € 742,23, somma dovuta per il mancato pagamento di canoni, eccedenze, accessori ed interessi di mora dell'acqua fornita all'utenza n. 3507"*.

Ebbene, l'odierna opponente, non ha mai ricevuto la notifica posta a

fondamento dell'atto di precetto oggi opposto; infatti, la sig.ra Rizzuto nel momento in cui ha ricevuto la lettera di messa in mora, immediatamente ha contestato la fondatezza della richiesta avanzata dal Comune di Misilmeri e, tempestivamente, ha chiesto ed ottenuto dal suddetto Comune copia della richiamata ingiunzione, dalla quale si evince che l'atto in questione è stato notificato all'indirizzo di Palermo, nella Via G.ppe Cirincione n. 64 ove l'opponente non abita più dal mese di novembre 2007, mentre l'avviso di ricevimento fa riferimento alla Via G.ppe Cirincione n. 64 di Misilmeri; detto avviso di ricevimento porta la firma di tale Rizzuto Maria, ma non è riconducibile alla odierna opponente, la quale con il presente atto propone formale disconoscimento della firma ivi apposta ex art. 214 c.p.c..

Dalla copia del certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune di Misilmeri, si evince che la sig.ra Rizzuto Maria sin dal giorno 8 novembre 2007 ha trasferito la residenza da Palermo a Misilmeri e più precisamente dall'8/11/2007 al 12/11/2013, è stata residente in Misilmeri, nella C. da Costa Gelso n. 91, piano primo e, successivamente, dal 13/11/2013 a tutt'oggi è residente in Misilmeri, nella C. da Padellara n. 18.

Considerato che la signora Rizzuto Maria non ha la residenza ma soprattutto non vive a Palermo, nella via Cirincione n. 64 già dell'anno 2007, la notifica eseguita al suddetto indirizzo nel mese di agosto dell'anno 2013 non può essere stata eseguita a mani della stessa.

Ma vi è di più, da una semplice comparazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento con quella apposta in calce all'originale dell'atto di precetto e nella carta d'identità rilasciata dal Comune di Misilmeri che in copia si allega, si evince in maniera inequivocabile la difformità della stessa, risultando il tratto grafico del tutto diverso.

Tale evidente difformità fa emergere, senza ombra di dubbio, che mancano i presupposti di fatto e di diritto per intraprendere l'azione esecutiva *de qua*,



stante la mancata notificata dell'ordinanza di ingiunzione.

Nel merito, si contesta, poi, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione.

Non ci si può esimere dal rilevare la manifesta ed assoluta infondatezza delle ragioni di credito avanzate dal Comune di Misilmeri e poste a fondamento delle proprie pretese.

L'Ente, impositore, infatti, non ha mai provveduto a notificare - come era suo preciso onere - tutti gli atti prodromici alla ingiunzione di pagamento, la cui legittimità oggi viene contestata, e prima fra tutti l'ordinanza applicativa della sanzione.

Senza recesso dalle superiori argomentazioni in ogni caso trattasi di crediti per i quali è maturato il termine di prescrizione, atteso che non sono stati posti in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione.

La prima notifica eseguita nei confronti dell'odierna opponente è datata 8/07/2016 e, quindi, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dei diritti di credito portati dall'atto.

Sulla sospensione - *inaudita altera parte* - dell'intimazione di pagamento notificata.

Si eccepisce, inoltre, che sussistono, nella specie, gravi, e giusti, motivi per la sospensione, *inaudita altera parte* dell'efficacia dell'atto di precetto notificato, ciò in ragione dell'evidente pregiudizio che arrecherebbe all'odierna opponente nell'ipotesi in cui la stessa non fosse concessa (circostanza questa improbabile), in quanto difficilmente potrebbe recuperare le somme che andrebbe a pagare.

D'altronde il pregiudizio non può non essere considerato in *re ipsa* attesa la quantificazione della somma intimata.

L'importo precettato ad oggi non solo non è dovuto, ma, nel merito, non è dato comprendere - per le ragioni in precedenza specificate - sulla scorta di quali



criteri sia stata determinata in danno della odierna ricorrente, che si vedrebbe, ingiustamente, depauperata di una somma non dovuta.

Da ultimo si aggiunga che la nullità dell'intimazione di pagamento e la conseguente necessità che ne sia disposta la sospensione è resa manifesta dalla circostanza che non è dato capire quali siano i parametri e le aliquote in base alle quali sono state calcolate le somme asseritamente dovute, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Ciò in evidente spregio del diritto di difesa della ricorrente costituzionalmente garantito.

Ma vi è di più, nel corpo dell'atto di precetto è stato intimato il pagamento della somma di €. 100,00 per (Compenso lettera e diffida. Spese lettera e diffida, spese generali (15% sul compenso atto di precetto), CPA 4% e IVA 22% su Imponibile). Questa difesa ritiene che non è possibile calcolare per ben due volte le spese generali, la CPA e l'IVA.

Tali somme non potevano essere inserite nell'atto di precetto per mancanza di valido titolo esecutivo.

Tanto premesso la signora Rizzuto Maria, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Reiectis adversis

- Preliminarmente dichiarare prescritto il credito azionato;
- In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e ritenuta la fondatezza e l'urgenza, sospendere con decreto *inaudita altera parte*, ex art. 624 c.p.c., l'esecuzione in corso, promossa ad istanza del Comune di Misilmeri, in persona del Suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore;
- Sempre in via preliminare, dichiarare inefficace l'atto di precetto impugnato, perché ad esso non è sotteso un valido titolo esecutivo regolarmente notificato;
- Nel merito, comunque, dichiararsi l'inesistenza delle ragioni creditorie

